

COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA IN MODALITA' TELEMATICA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2026

INDICE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Principi e criteri

Articolo 3 – Requisiti tecnici

Articolo 4 – Convocazione

Articolo 5 – Partecipazione alle sedute

Articolo 6 – Accertamento del numero legale

Articolo 7 – Svolgimento delle sedute

Articolo 8 – Sedute in forma mista

Articolo 9 – Regolazione degli interventi

Articolo 10 – Votazioni

Articolo 11 – Votazioni a scrutinio segreto

Articolo 12 – Verbali

Articolo 13 – Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo

Articolo 14 – Protezione dei dati personali

Articolo 15 – Norme finali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale che si tengono mediante videoconferenza o da remoto, per decisione del Presidente del Consiglio sentito il Sindaco e, se del caso, i Capigruppo.
2. Non sono consentite sedute in audio conferenza per il consiglio comunale. Le sedute della giunta, se ritenuto opportuno dal Sindaco, possono tenersi anche in audioconferenza
3. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e delle riunioni della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse in differita o in diretta streaming sui canali istituzionali del Comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali e delle riprese in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica, con ogni mezzo ritenuto necessario compreso il semplice riconoscimento facciale, della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
3. La scelta della piattaforma telematica e delle dotazioni tecniche da utilizzare da parte dell'Amministrazione Comunale per effettuare video conferenze nel rispetto delle condizioni di cui

sopra è demandata alla Giunta Comunale, utilizzando programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

4. I Consiglieri Comunali e gli altri partecipanti da remoto potranno utilizzare strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o proprie attrezzature (ad es. p.c., telefoni cellulari) a condizione che le stesse siano in grado di interfacciarsi con la piattaforma utilizzata dall'Amministrazione Comunale e che siano idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed in ogni caso l'identificazione dei presenti.

Art. 4

Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio con le modalità previste dal Regolamento generale del Consiglio Comunale.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione dovrà essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti del Consiglio Comunale della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
7. Successivamente all'invio dell'avviso di convocazione, la documentazione relativa agli argomenti da trattare può essere resa disponibile a mezzo PEC ovvero, previo avviso a ciascun consigliere circa le modalità per reperire gli atti, su canali informatici ad accesso riservato.
8. La presentazione di ulteriore documentazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale, può avvenire con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
4. È consentito l'utilizzo congiunto dello stesso dispositivo per il collegamento da remoto da parte di non più di tre consiglieri comunali, a condizione che la videocamera utilizzata consenta la ripresa contemporanea dei partecipanti.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente intendendosi per tale anche la sala virtuale offerta dalla piattaforma utilizzata.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza.
4. Dette situazioni possono riguardare problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento.
5. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa, anche nel caso di motivi sopravvenuti nel corso della seduta, può disporre una sospensione dei lavori fino a un massimo di 30 (trenta) minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici; decorso il suddetto periodo di tempo il Consigliere sarà considerato assente giustificato e i lavori potranno iniziare o proseguire.
6. Trascorso il tempo suddetto, ove necessario, si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori. Il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza la seduta è dichiarata deserta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale. -
7. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
8. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
9. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile con le modalità previste per il deposito della documentazione di cui all'art. 4 e, comunque, con modalità tali da rendere la documentazione fruibile da parte di tutti i partecipanti alla seduta.
10. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale sono di norma convocate in presenza o da remoto. In caso di comprovate esigenze, il Presidente del Consiglio, sentiti il Sindaco e il Segretario comunale, può disporre che la seduta del Consiglio comunale si svolga in modalità mista, consentendo la partecipazione di terzi e/o dei consiglieri sia in presenza presso la sede istituzionale sia mediante collegamento da remoto.
2. La partecipazione dei consiglieri da remoto può essere autorizzata su richiesta motivata del consigliere solo quando sussistano impedimenti o particolari esigenze di lavoro indifferibili o di malattia che rendano impossibile la presenza fisica dell'interessato.
3. La richiesta di partecipazione da remoto deve pervenire al Presidente del Consiglio prima dell'invio dell'avviso di convocazione. Il Presidente valuta la richiesta tenendo conto delle esigenze del Consigliere e quelle del corretto funzionamento dell'organo consiliare.
4. Qualora le richieste siano numerose, il Presidente può disporre che la seduta si svolga interamente in modalità da remoto.
5. La partecipazione mediante collegamento telematico deve avvenire in ogni caso con modalità idonee a garantire:
 - a) l'identificazione certa dei partecipanti;

- b) la partecipazione simultanea e continua alla discussione;
 - c) la possibilità di intervento e di voto in tempo reale;
 - d) la reciproca percezione audio e video tra i partecipanti.
6. La visibilità dei partecipanti da remoto viene garantita utilizzando uno schermo posto nella sala della seduta ove sono riprodotte le immagini della piattaforma utilizzata dai partecipanti da remoto, mentre la visibilità dei partecipanti in presenza ai partecipanti da remoto viene garantita attraverso la diffusione delle riprese della sala ove sono riuniti i consiglieri in presenza sulla piattaforma utilizzata per la partecipazione da remoto
 7. I consiglieri collegati da remoto sono considerati presenti a tutti gli effetti ai fini della validità della seduta e del numero legale e partecipano alla discussione e alle votazioni secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio.
 8. Il Segretario comunale dà atto a verbale della partecipazione dei consiglieri presenti e di quelli collegati da remoto, nonché di eventuali interruzioni del collegamento rilevanti ai fini della validità della seduta o delle votazioni.
 9. Qualora la seduta sia stata convocata espressamente in presenza, la partecipazione da remoto non è ammessa dopo l'invio dell'avviso di convocazione, salvo casi eccezionali da segnalarsi almeno due giorni prima della seduta sopravvenuti e debitamente giustificati, e da valutarsi dal Presidente del Consiglio sentiti il Sindaco e il Segretario comunale.

Art. 9

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Presidente del Consiglio Comunale può, direttamente o per il tramite del personale addetto alla gestione tecnica della seduta, disattivare i microfoni e le videocamere impropriamente attivati.

Art. 10

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono

- considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 11

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici, preimpostati prima della seduta, dagli uffici o dai tecnici incaricati, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La verbalizzazione mediante videoripresa, riproducendo gli accadimenti e le dichiarazioni rese nel corso della seduta, integra e supporta la funzione informativa e conoscitiva del verbale che viene redatto dal Segretario Comunale. Ne consegue che, oltre ai consiglieri comunali, ogni cittadino, previa presentazione di apposita istanza, può esercitare il diritto di accesso documentale ai sensi del Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13

Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
2. Il Presidente della Commissione consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 14

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (tecnici o invitati) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in

modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale del Consiglio comunale, al Regolamento sulla protezione dei dati personali e a quello sulle Riprese delle sedute.